



COPIA

COMUNE DI ALBETTONE
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. **14.-**

Sessione: Ordinaria

Prima convocazione

Seduta Pubblica

ART. 49 D. LGS. 18.08.2000, N. 267.

☒ Il sottoscritto Responsabile del Servizio SEGRETERIA esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

f.to(Dr. GERMANO COMPARIN)

☒ Il sottoscritto Responsabile del Servizio FINANZIARIO esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

f.to(FRANCA DE GRANDI)

VERBALE LETTO, APPROVATO E
SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE

f.to(Avv. FRANCESCA RIGATO)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to(Dott. RENATO GRAZIANI)

Per copia conforme all'originale ad uso
amministrativo.

Albettone, li 26-05-2022

IL FUNZIONARIO INCARICATO
COMPARIN GERMANO

OGGETTO : **Presa d'atto del piano economico finanziario TARI pluriennale 2022-2025 e approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022.**

L'anno **duemilaventidue** addì **ventitre** del mese di **maggio** alle ore **20:00** nella sala delle adunanze previa convocazione del Sindaco con avvisi scritti, fatti recapitare a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

RIGATO FRANCESCA	Presente
FORMAGGIO JOE	Presente
TRISSINO RICCARDO	Presente
BOGGIAN MASSIMO	Assente
FONTANA FRANCESCO	Assente
MARIN MATTIA	Presente
ZUECCO IVO	Presente
BERTOLA CESARELLA	Presente
BALSEMIN RAISSA	Presente
TRISSINO LUCA	Assente
ZAFFONATO ALEX	Assente

Presenti n. 7.- Assenti n. 4.-

Partecipa alla seduta il Dott. RENATO GRAZIANI
SEGRETARIO COMUNALE.

La Sig.ra FRANCESCA RIGATO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato “A” di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante *“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”*;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato

dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you throw*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI, il Comune di Albettone non ha adottato la deroga di cui al comma 652 come sopra richiamato, quindi ha utilizzato i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;

- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il prospetto di PEF pluriennale, allegato "A" alla presente deliberazione, unitamente alla relazione accompagnatoria e Validazione del Competente Consiglio di Bacino "Vicenza", allegato "B", quali parti integranti e sostanziali della medesima;

VISTI inoltre la Dichiarazione di Veridicità circa i dati rilevanti ai fini tariffari e propedeutici alla elaborazione del PEF, firmata dal Sindaco di Albettone in data 07/04/2022, allegato "C" alla presente delibera e la Relazione circa il modello gestionale del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in essere nel comune di Albettone, allegato "D" della presente delibera, per farne entrambi parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022 che è stata approvata dal Consiglio di Bacino "Vicenza" con propria delibera del Comitato di Gestione n. 5 del 20/04/2022, pervenuta con PEC del 26/04/2022, protocollata al n. 2504;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2022 ammonta ad € 194.602,00 (Totale entrate tariffarie), ma che, tale importo deve essere rimodulato in € 189.062 , il quale costituisce il totale delle entrate tariffarie massimi applicabili nel rispetto del limite di crescita; La differenza tra i due valori, pari ad € 5.540,00, costituisce il valore delle entrate tariffarie che eccedono appunto il limite annuale di crescita, per le quali il Comune di Albettone propone di recuperare nelle annualità 2023 e 2024. All'importo di € 189.062 occorre detrarre l'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR di € 872,00, che porta ad un importo da attribuire agli utenti di € 188.190,00. Si consideri che l'importo da attribuire agli utenti, nel PEF 2021 era pari € 186.084,52;

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 30% del costo complessivo ed il restante 70% alle utenze non domestiche;

PRESO ATTO

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti con la presente deliberazione e che i predetti coefficienti sono stati confermati nelle misure determinate con le proprie precedenti deliberazioni n. 2 del 06/03/2019, n. 18 del 27/05/2020 e n. 15 del 21/06/2021;
- che anche nell'anno 2022 l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare e/o della facoltà di non considerare i coefficienti Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, in particolare, per le utenze non domestiche delle categorie 16 (Ristoranti, trattorie e pizzerie), 17 (Bar, caffè) e 20 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante) di cui al sopra citato allegato 1 al D.P.R. 158/1999 di applicare i coefficienti di produttività Kd, per la quota variabile, in misura ridotta del 15% rispetto ai minimi previsti nel citato allegato 1, al fine di contemperare i notevoli aumenti economici per quelle categorie produttive che hanno subito negli anni dal 2013 in poi, pur con l'applicazione dei coefficienti minimi, nella transizione dalla tassa TARSU al tributo TARES e poi all'attuale tributo TARI. Tali riduzioni sono coerenti con quanto disposto anche negli anni passati e da ultimo con le proprie precedenti deliberazioni n. 2 del 06/03/2019, n. 18 del 27/05/2020 e n. 15 del 21/06/2021;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2022, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "E" della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

PRESO ATTO che l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha continuato a determinare una crisi economica con ricadute negative su tutta la popolazione ma in particolare sulle attività economiche e data quindi l'opportunità di ridurre il carico nei confronti delle utenze non domestiche, con l'introduzione di riduzioni specifiche, evitando nel contempo l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il noto principio della copertura integrale dei costi, facendosi carico del minor gettito con le risorse ancora disponibili provenienti dalle assegnazioni di somme disposte dall'articolo 6 del Decreto Legge 25/05/2021 n. 73, cosiddetto "Sostegni bis", pari ad € 2.583,78;

RITENUTO, pertanto, di introdurre, per l'anno finanziario 2022, le seguenti riduzioni tariffarie alle seguenti categorie economiche ex D.P.R. n. 158/1998, in coerenza con quelle disposte per l'anno 2021 con la propria delibera n. 15/2021:

- Categoria 2.1 (Musei, biblioteche, associazioni): riduzione della Parte Fissa e Variabile della tariffa nella misura del 4%;
- Categoria 2.6 (Alberghi senza ristorazione): riduzione della Parte Fissa e Variabile della tariffa nella misura del 12%;
- Categoria 2.12 (Attività artigianali del tipo Estetisti e Parrucchieri): riduzione della Parte Fissa e Variabile della tariffa nella misura del 4%;
- Categoria 2.16 e 2.17 (Ristoranti, trattorie, pizzerie, bar): riduzione della Parte Fissa e Variabile della tariffa nella misura del 12%;

ACCERTATO che, all'esito dell'istruttoria, le riduzioni applicabili ammontano a complessivi € 2.559,77, per le quali sarà effettuata apposita variazione di bilancio, in occasione della prima variazione utile, come specificato dall'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, convertito in legge n. 69/2021;

ACQUISITO sulle disposizioni di tipo regolamentare il parere del Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA, inoltre, la Delibera 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

VISTO in particolare l'art. 3 del TQRIF che recita:

“Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.”;

CONSIDERATO che l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dal Consiglio di Bacino “Vicenza” e che pertanto l'obbligo di cui sopra compete allo stesso;

TENUTO conto che l'Autorità ha definito 4 Schemi regolatori (1 base, 2 intermedi, 1 avanzato) con obblighi di servizio e standard generali di qualità differenziati in relazione allo Schema regolatorio di appartenenza, come individuato dall'Ente territorialmente competente sulla base del livello qualitativo di partenza di ciascuna gestione, determinato in ragione delle prestazioni previste nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente;

DATO ATTO che:

- al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità contrattuale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, occorre fare riferimento ai seguenti indicatori:
 - a) tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio;
 - b) tempo di risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio;
 - c) tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta;
 - d) tempo di risposta motivata a reclami scritti;
 - e) tempo di risposta motivata a richieste scritte di informazioni;
 - f) tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati;
 - g) tempo medio di attesa per il servizio telefonico;
 - h) tempo di rettifica degli importi non dovuti;

- i) tempo di ritiro dei rifiuti su chiamata;
- j) tempo di intervento in caso di segnalazione per disservizi;
- k) tempo di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità tecnica del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, nel presente TQRIF si fa riferimento ai seguenti indicatori:
 - a) puntualità del servizio di raccolta e trasporto;
 - b) diffusione dei contenitori della raccolta stradale e di prossimità non sovra-riempiti;
 - c) durata dell'interruzione del servizio di raccolta e trasporto;
 - d) puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;
 - e) durata dell'interruzione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;
 - f) tempo di arrivo sul luogo della chiamata per pronto intervento;

CONSIDERATO inoltre che:

- i livelli intermedi ed avanzato prevedono di dotarsi di strumenti hardware e software che consentano la misurazione degli standard di servizio e al contempo tutte le interazioni con i contribuenti (tempi di attesa telefonica sistemi taglia code avanzati, rilevazione dei tempi di evasione delle risposte in forma scritta, ecc.) per le quali sono necessarie più approfondite valutazioni in termini di fattibilità e costi;
- dalla lettura della deliberazione ARERA 15/2022/R/rif e dei relativi allegati non viene esclusa la successiva modifica dello Schema regolatorio adottato in origine, tenuto conto dei necessari costi da inserire nel PEF pluriennale 2022/2025 (componenti previsionali CQ - Art. 9.2 MTR-2), in considerazione delle migliorie che potranno essere previste nel prosieguo del servizio;

RITENUTO di adottare lo Schema Regolatorio 1, come individuato dal Consiglio di Bacino “Vicenza”, quale Ente Territorialmente competente, sentito anche l'attuale Gestore del servizio di raccolta e smaltimento, valutandolo più in linea con la condizione attuale, come meglio evidenziato nella Relazione di Accompagnamento e Validazione del Consiglio di Bacino, (pagine 10-11-12), dovendo garantire il rispetto dei nuovi obblighi di servizio ma non anche quello degli standard qualitativi, per poi cercare di migliorare tale livello, dotandosi degli strumenti necessari;

RITENUTO, altresì, ai sensi dell'art. 44 del vigente Regolamento comunale del tributo, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:

- Prima rata: 16 luglio 2022;
- Seconda rata: 16 dicembre 2022;
- Versamento in unica soluzione entro il 16 luglio 2022;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

RICHIAMATO l'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021 n. 228, come convertito dalla legge 25/02/2022 n. 15 che prevede che i Comuni, a decorrere dall'anno 2022, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

RICHIAMATO il comma 5-sexiesdecies dell'articolo citato al punto precedente, che prevede che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, è differito al 31 maggio 2022;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 ed il Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 11/02/2022, esecutiva;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO l'articolo 42 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio Tributi e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

TUTTO ciò premesso e considerato;

CON n. 7 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 7 presenti e n. 7 votanti,

D E L I B E R A

- 1) che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di prendere atto del PEF pluriennale 2022-2025 e del PEF 2022 per la determinazione delle tariffe TARI 2022, allegato "A" alla presente delibera, per farne parte integrante e sostanziale,
- 3) di dare atto che l'importo da attribuire agli utenti nell'anno 2022 ammonta ad € 188.190,00, come indicato all'allegato "A", come meglio specificato in premessa e che la somma di € 5.540,00, che costituisce il valore delle entrate tariffarie che eccedono il limite annuale di crescita, il Comune di Albettone propone di recuperarla nelle annualità 2023 e 2024;
- 4) di prendere atto della Relazione di Accompagnamento del PEF 2022-2025 suddetto e della sua contestuale Validazione, disposta dal Consiglio di Bacino "Vicenza" con propria delibera del Comitato di Gestione n. 5 del 20/04/2022, allegato "B" della presente delibera; della Dichiarazione di Veridicità circa i dati rilevanti ai fini tariffari e propedeutici alla elaborazione del PEF, firmata dal Sindaco di Albettone in data 07/04/2022, allegato "C" alla presente delibera; della Relazione circa il

modello gestionale del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in essere nel comune di Albettone, allegato "D" della presente delibera, dando atto che tutti i suddetti documenti fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;

- 5) di approvare le tariffe TARI per l'anno 2022, come indicate nell'allegato "E" al presente atto;
- 6) di applicare, per l'anno finanziario 2022, le seguenti riduzioni tariffarie alle categorie economiche di cui al D.P.R. n. 158/1998, di seguito elencate, al fine di ristorare le conseguenze economiche determinate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19:
 - Categoria 2.1 (Musei, biblioteche, associazioni): riduzione della Parte Fissa e Variabile della tariffa nella misura del 4 %;
 - Categoria 2.6 (Alberghi senza ristorazione): riduzione della Parte Fissa e Variabile della tariffa nella misura del 12 %;
 - Categoria 2.12 (Attività artigianali del tipo Estetisti e Parrucchieri): riduzione della Parte Fissa e Variabile della tariffa nella misura del 4 %;
 - Categoria 2.16 e 2.17 (Ristoranti, trattorie, pizzerie, bar): riduzione della Parte Fissa e Variabile della tariffa nella misura del 12 %;
- 7) Di dare atto che le riduzioni di cui al punto precedente sono riconosciute d'ufficio;
- 8) Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:
 - Prima rata: 16 Luglio 2022;
 - Seconda rata: 16 dicembre 2022;
 - Versamento in Unica soluzione entro il 16 Luglio 2022;
- 9) Di dare atto che le disposizioni di tipo regolamentare di cui al punto 5) entrano in vigore al 1 gennaio 2022;
- 10) di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nello Schema Regolatorio 1, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente;
- 11) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- 12) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Con n. 7 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 7 presenti e n. 7 votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e che la stessa è divenuta esecutiva per la decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3' comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 20-06-2022.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Renato Graziani)
